

- ASSIF
Associazione Italiana
Fundraiser
- Sede legale:
Via Panizza, 7
20144 Milano
Italy
- Segreteria:
C: +39 329 7833402
E: segreteria@assif.it
W: www.assif.it
- C.F.: 92047140402
- Piva: 03690430164

Senato della Repubblica

I^a Commissione permanente - Affari costituzionali

Atto del Governo 417 (Codice del Terzo settore)

Relatore: dott. Carlo Mazzini – membro del Consiglio Direttivo

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

il fundraising e la comunicazione sociale rivestono una posizione essenziale tanto nell'attuale Non Profit quanto nel nuovo Terzo Settore del quale gli schemi di decreti legislativi al vostro esame stanno delineando i confini, le regole, le attribuzioni.

I 300 soci dell'associazione italiana fundraiser, che contribuiscono a raccogliere oltre 600 milioni di euro all'anno e entrano in relazione con più di 10 milioni di donatori, accolgono con favore una serie di innovazioni del **Codice del terzo settore** ad iniziare dall'articolo 7 che - per la prima volta - eleva l'attività di raccolta fondi ad attività peculiare degli enti del terzo settore, dandone una definizione e quindi una dignità giuridica fino ad oggi mancante, riconoscendo che essa può essere realizzata in forma organizzata e continuativa con l'impiego di risorse interne ed esterne e obbligando le organizzazioni a promuoverne la relativa comunicazione rispettosa dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Questo articolo rappresenta quindi il riconoscimento di una professione in forte crescita i cui fondamenti vengono insegnati in molte università italiane anche in master specifici.

Presentiamo alla vostra attenzione 6 temi attinenti la nostra attività ed una conclusione.

Il primo tema è relativo alle erogazioni liberali e alle misure fiscali di deducibilità e detraibilità riconosciuta ai donatori (art 83).

Quella che sarebbe dovuta essere una razionalizzazione dei troppi regimi ad oggi esistenti, a partire dal 1 gennaio 2018 mostrerà il suo “lato oscuro”, ovvero la minore convenienza a donare – rispetto alle norme fiscali attuali - per chiunque detenga un reddito superiore a 28mila euro; stiamo parlando di circa la metà di coloro che attivano il risparmio fiscale quando donano (Dati dichiarazioni 2016). Riteniamo che non sia una politica avveduta quella che penalizza i contribuenti che denunciano i propri redditi e che ne mettono a disposizione una parte importante per le cause solidaristiche più diverse, anche perché chi subisce l’azione distorta di questa “razionalizzazione” sono le organizzazioni.

In secondo luogo, in merito alle attività diverse di cui all’articolo 6, attività che potrebbero essere rilevanti per la raccolta fondi, auspicheremmo che esse fossero legate al fine solidaristico e non alle attività di interesse generale, per non ritornare nell’incubo delle attività connesse delle Onlus, attività che il legislatore aveva previsto persino preponderanti dal punto di vista economico per le organizzazioni ma che nella realtà dei fatti - a causa di interpretazioni troppo restrittive dell’amministrazione finanziaria - hanno avuto un peso trascurabile in questi 19 anni.

Terzo tema: lamentiamo inoltre la mancata innovazione nella regolamentazione delle lotterie e delle altre manifestazioni di sorte locali che ad oggi soffrono una normativa che definire “borbonica” nei suoi effetti potrebbe essere persino offensivo per i nostalgici dei Borboni, e che assurge a perfetto esempio di *non-sense*, dato che essa prevede, tra le altre follie, che chi dimentica di presentare un nulla osta rischia fino ad un anno di carcere.

Chiediamo, come quarto tema, anche la correzione dei termini temporali massimi di utilizzo dei beni oggetto di lasciti in quanto spesso - per complicazioni diverse - il reale utilizzo degli stessi o delle somme risultanti dalla loro alienazione non appare plausibile nei tempi ipotizzati all’articolo 82, comma 2.

Il quinto tema lega gli argomenti del volontariato e del lavoro.

L’articolo 17, comma 4 è un attacco insensato all’idea comune di volontariato. Prevede la possibilità di pagare i volontari fino a 150 euro al mese senza esigere pezze d’appoggio e c’è chi si ostina a definire questa dazione come rimborso, quando è chiaro che si tratta di un modo surrettizio di pagare i volontari in contrapposizione con i principi che reggono il volontariato italiano da un quarto di secolo. Così facendo mette in imbarazzo le organizzazioni sia nei confronti dei volontari non pagati e soprattutto dei donatori. Come faremo a dire ai nostri donatori che in effetti paghiamo i volontari e che parte delle loro donazioni copriranno un feticcio di rimborso sul cui profilo fiscale peraltro la Cassazione già nel 2015 ha sentenziato che trattasi di vero e proprio reddito da lavoro autonomo?

Non avremmo invece alcun imbarazzo a dire ai nostri donatori che paghiamo il giusto i più bravi ricercatori, gli educatori più preparati, gli amministratori con la migliore formazione: certo, lo potremo dire solo se verrà tolto il riferimento all'articolo 8 relativo al tetto salariale che, detto di sfuggita, appare contrastare la previsione dell'articolo 36 della costituzione.

Infine, quale sesto ed ultimo argomento, dall'analisi tecnico normativa abbiamo contato 19 decreti di attuazione senza i quali la norma rimane lettera morta e dalla lettura degli ultimi 4 articoli si ha contezza di ben 6 differenti date tra entrate in vigore e abrogazioni. Avevamo compreso, dal tenore e dal contenuto della legge delega, che i decreti legislativi avrebbero semplificato la vita delle organizzazioni, le quali - lo ricordiamo - sono rette perlopiù da volontari anche nel settore amministrativo. Così tante date e una così copiosa produzione amministrativa di atti ci appare in contrasto con l'asserita volontà di semplificare.

Ci rincresce, infine, che non sia stata presa in considerazione la nostra richiesta (tramite petizione online) di prolungare la delega di pochi mesi, richiesta che aveva il fine di evitare di arrivare con affanno, come si sta facendo adesso, a correggere i non pochi ammanchi, le imprecisioni, le incongruenze che l'attuale testo del Codice presenta e che a detta di tanti possono rendere una riforma orgogliosamente voluta dal precedente e dall'attuale governo un vero e proprio calvario per gli enti non profit che la subiranno nei prossimi mesi e anni.

In assenza di proroga, vi chiediamo pertanto di fare tutto ciò che è in vostro potere per chiedere al Governo di modificare il testo, ora, senza confidare nell'anno di tempo a disposizione del Governo ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge delega, dato che sarà per la politica e i ministeri un anno fin troppo pieno di impegni ed appuntamenti non ultimi quelli elettorali, e pertanto si corre il rischio che i 19 decreti di attuazione e le correzioni necessarie per non penalizzare le organizzazioni non vedano mai la luce.

Non crediamo - come ci ripetevano i sacerdoti - che il meglio sia nemico del bene. Riteniamo che le cose fatte bene non abbiano prezzo, e che non bastino le buone intenzioni, dato che esse, come noto, lastricano un sentiero che nessuno di noi intende percorrere.